

COMUNICAZIONE 118

PRESIDENTI ORDINI PROVINCIALI
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

PRESIDENTI COMMISSIONI PER GLI
ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

LORO SEDI

Cari Presidenti,

si informa che il Comitato Centrale dello scorso 15 dicembre ha approvato la proposta di modifica dell'art. 76 del Codice di Deontologia Medica presentata dalla Consulta deontologica nazionale.

Il testo dell'art. 76, così come riformulato - suddiviso in art. 76 "Medicina potenziativa" e art. 76 bis "Medicina estetica" - è stato posto all'esame del Consiglio Nazionale in data 15 dicembre 2017 ed è stato approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 1 astensione.

Si invita quindi ad acquisire la nuova formulazione degli artt. 76 e 76 bis (all.to) che andrà a sostituire l'attuale art. 76.

Cordiali saluti



Dr.ssa Roberta Chersevani



All.to

TITOLO XVI
MEDICINA POTENZIATIVA ED ESTETICA

Art. 76

Medicina potenziativa

Il medico, sia in attività di ricerca, sia quando gli siano richieste prestazioni non terapeutiche ma finalizzate al potenziamento delle fisiologiche capacità fisiche e cognitive dell'individuo, opera nel rispetto e a salvaguardia della dignità dello stesso in ogni suo riflesso individuale e sociale, dell'identità e dell'integrità della persona e delle sue peculiarità genetiche nonché dei principi di proporzionalità e di precauzione.

Il medico acquisisce il consenso informato in forma scritta avendo cura di verificare, in particolare, la comprensione dei rischi del trattamento. Il medico ha il dovere di rifiutare eventuali richieste ritenute sproporzionate e di alto rischio anche a causa della invasività e potenziale irreversibilità del trattamento a fronte di benefici non terapeutici ma potenziativi.

Art. 76 BIS

Medicina estetica

Il medico, nell'esercizio di attività diagnostico-terapeutiche con finalità estetiche, garantisce il possesso di idonee competenze e, nell'informazione preliminare al consenso scritto, non suscita né alimenta aspettative illusorie, individua le possibili soluzioni alternative di pari efficacia e opera al fine di garantire la massima sicurezza delle prestazioni erogate.

Gli interventi diagnostico-terapeutici con finalità estetiche rivolti a minori o a incapaci si attengono all'ordinamento.

Roma, 15/12/2017